

Nr. 1765 raccolta scritture private di data 29.11.2024

Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Bedollo e Baselga di Piné per la ripartizione delle spese di funzionamento della pista da fondo “Redebus”

L'anno 2024, il giorno ventinove del mese di novembre, nella residenza municipale sita in via G. Verdi, 35 - Bedollo (TN)

il Comune di Bedollo con sede in via G. Verdi, 35 - Bedollo (TN) – C.F. 80005890225, rappresentato in questo atto da Fantini Ing. Francesco in qualità di Sindaco del Comune di Bedollo il quale si obbliga esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta domiciliato per la carica che ricopre presso la sede del Comune di Bedollo

ed

il Comune di Baselga di Piné con sede in via C. Battisti, 22 – Baselga di Piné (TN) – C.F. 00146270228, rappresentato in questo atto da Santuari Ing. Alessandro in qualità di Sindaco del Comune di Baselga di Piné il quale si obbliga esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta domiciliato per la carica che ricopre presso la sede del Comune di Baselga di Piné.

Premesso che:

- la materia oggetto della presente convenzione è regolata fino a questo momento dalla convenzione di data 26 novembre 2014 – nr. 1536 raccolta scritture private –, stipulata fra i Comuni di Baselga di Piné e di Bedollo, in scadenza al 26 novembre 2024;
- tra i Comuni di Baselga di Piné e Bedollo, come sopra rappresentati, è stato valutato di approvare una nuova convenzione specificatamente riferita alla ripartizione delle spese per il funzionamento della pista da fondo “Redebus” e relative alla manutenzione straordinaria dei mezzi, attrezzature e strutture impiegate, le spese per l'assicurazione del mezzo e della rimessa, dell'assicurazione della pista da fondo, eventuali spese di trasporto del mezzo battipista presso officine specializzate in caso di guasto, spese per acquisto di olii e lubrificanti e sostituzione filtri, spese documentate di consumo carburante per la battitura della pista, avente durata di 9 (nove) anni dalla sottoscrizione;
- per la disciplina dei rapporti amministrativi derivanti si ritiene opportuno assumere apposita convenzione ai sensi art 35 della LR 2/2028 dando atto che tale convenzione costituisce accordo amm.vo ai sensi dell'art 15 della L 241/1990;
- in conformità alla deliberazione giunta del Comune di Bedollo nr. 196 di data 27.11.2024 e ad analoga deliberazione giunta del Comune di Baselga di Piné nr. 244 di data 26.11.2024, atti che hanno autorizzato la stipula della presente convenzione,

si conviene e si stipula la seguente convenzione

Art. 1

I Comuni di Bedollo e di Baselga di Piné , come sopra rappresentati, si impegnano alla ripartizione delle spese per il funzionamento della pista da fondo “ Redebus” e relative alla manutenzione straordinaria dei mezzi , attrezzature e strutture impiegate”, le spese per l’assicurazione del mezzo battipista, dell’assicurazione della pista da fondo e della rimessa identificata dalla p.e.d 1453 cc. Bedollo, spese eventuali di trasporto del mezzo battipista presso officine specializzate in caso di guasto, spese per acquisto di olii e lubrificanti e sostituzione filtri, spese documentate di consumo carburante per la battitura della pista.

Il Comune di Baselga di Piné si obbliga e si impegna a stipulare l’assicurazione del mezzo battipista.

Il Comune di Bedollo si obbliga e si impegna a stipulare l’assicurazione per la pista da fondo e per il locale rimessa per il ricovero del battipista identificato nella p.ed. 1453 cc Bedollo;

Art. 2

Le spese di cui all’Art. 1 verranno ripartite sulla base della consistenza demografica dei due Comuni nel seguente modo:

- Comune di Bedollo 23/100
- Comune di Baselga di Piné 77/100

Art. 3

Il Comune di Bedollo viene individuato quale capofila della convenzione.

Il Comune di Bedollo provvederà direttamente ad impegnare e liquidare le spese di cui all’Art. 1 escluse le spese per assicurazione del mezzo battipista e a richiedere al Comune di Baselga di Piné, sulla base della rendicontazione, la ripartizione delle spese sostenute in base alle percentuali stabilite all’Art. 2.

A sua volta il Comune di Baselga di Piné provvederà ad impegnare e liquidare la spesa per assicurazione del battipista e a richiedere al comune di Bedollo la ripartizione della spesa sostenuta sulla base delle percentuali stabilite all’Art 2 .

Art. 4

Le forme di consultazione fra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici fra i rispettivi Sindaci o Assessori delegati per garantire la migliore funzionalità dell’impianto di fondo.

Art. 5

La presente convenzione ha durata di nove anni (9) dalla data di sottoscrizione.

Art. 6

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi art 16 tab. B all. al DPR 642/72 e ssmm.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, se dovute, stanno e si assumono a carico dei due Comuni in parti uguali.

Art. 7

Per eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

Comune di Bedollo

Il Sindaco

Fantini ing. Francesco

Comune di Baselga di Piné

il Sindaco

Santuari ing. Alessandro